



Spett.le

**Ministero dell’Ambiente e della  
Sicurezza Energetica**

pec: VA@pec.mase.gov.it

**Ministero della Cultura**

pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Roma, 31 maggio 2024

**Oggetto:** Cod. Proc. **7988**. “*Progetto di un impianto agri-fotovoltaico della potenza di 87,78 MW e delle relative opere connesse necessarie al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi nei Comuni di Minervino Murge (BT), in località Scapanizza, Venosa (PZ) e Montemilone (PZ).*” (di seguito “**Progetto**”). Proponente: Solar Energy Ventuno S.r.l.

**Controdeduzioni al parere del Ministero della Cultura prot. n. 15110-P del 21.5.2024**

Spett.li Ministeri,

la sottoscritta Agnese Rocco, in qualità di Legale Rappresentante della società **Solar Energy Ventuno S.r.l.** (p.iva: 03084730211; pec: solareenergyventuno.srl@legalmail.it) (di seguito “**Società**”), con sede legale in via Sebastian Altmann 9, 39100 – Bolzano (BZ),

con la presente nota intende formulare le proprie controdeduzioni al parere espresso dal MiC con nota prot. 15110-P, manifestando altresì la disponibilità ad apportare miglioramenti al progetto in modo da consentire la conclusione favorevole del procedimento indipendentemente dal parere del MiC ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 199/2021.

In via preliminare, occorre evidenziare che **il MiC non ha individuato ragioni effettivamente ostative alla realizzazione del Progetto**, limitandosi a evidenziare che lo stesso non sarebbe qualificabile in *area idonea* in ragione della (asserita) interferenza del percorso del cavidotto con un tratturo. Inoltre, per gran parte delle interferenze segnalate, il MIC fa riferimento alle aree catastalmente disponibili e non a quelle effettivamente occupate dai moduli fotovoltaici.

Fermo restando il parere della CTVIA N.196 del 31/10/2023 con il quale si esprime **parere favorevole** anche in merito alla compatibilità ambientale del progetto, non riscontrando quindi criticità in merito, nel seguito si avrà modo di chiarire che:

**(i) il tratturo in esame è in realtà una strada asfaltata da anni e ha dunque perso la connotazione di bene culturale; (ii) in ogni caso, anche prendendo in considerazione tale tratturo, quasi la totalità del Progetto sarebbe in area idonea.**

Ciò chiarito, da un punto di vista metodologico, si procederà di seguito con il richiamo agli stralci del parere del MiC, procedendo poi con le relative controdeduzioni.

\*

### 1. INTERFERENZE CON PPTR

*Sulla base delle tutele definite dal PPTR della Regione Puglia, approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nel proprio parere di competenza sopra citato (prot. 1969-P del 20.02.2024 gli atti di questa SS PNRR con prot. 5931-A del 20.02.2024) ha individuato le interferenze dell'impianto proposto come di seguito riportate.*

#### *TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE – PPTR*

##### *INTERFERENZE DELL'IMPIANTO PROPOSTO*

*Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii, si rileva che l'intervento proposto intercetta la fascia "C" del Cono visuale "Minervino Murge", come da elaborato relativo allegato alla Parte seconda delle Linee guida 4.4.1 del PPTR.*

*Coni visuali fascia C: Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo con potenza massima pari a 200 kW.*

Il PPTR, in relazione ai coni visuali, riconosce come fascia di valore paesaggistico, e quindi soggetto a tutela dal Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, solo la cosiddetta fascia "A", ovvero quella fascia che si estende per 4 km dal punto d'interesse (centro storico di Minervino Murge), tutelando tale ambito come Ulteriore Contesto Paesaggistico, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera e del D.lgs. 42/2004. Ciò è chiarito espressamente dal DGR 1514 del 2015 con cui la Regione Puglia ha approvato le "prime linee interpretative" per l'attuazione del PPTR ove ha evidenziato che "**le fasce B e C di intervisibilità di cui all'elaborato 4.4.1. [...] (6 e 10 km), non costituiscono Ulteriori Contesti Paesaggistici**".

A conferma di questo vi è anche il parere favorevole circa la compatibilità ambientale rilasciato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (Parere n. 196 del 31/08/2023), il quale giudica il progetto in linea con il PPTR.

Per quanto concerne il Regolamento Regionale 24/2010, occorre rammentare che il Progetto ha natura agro-voltaica con conseguente inapplicabilità delle previsioni in tema di aree non idonee; il Progetto presenta, infatti, un minor impatto, soprattutto sulla componente suolo, e una migliore capacità di inserirsi armonicamente nel paesaggio.




Figura 1 - Punto di presa 20

**Occorre, inoltre, precisare che l’iniziativa dista più di 7 km dal centro di Minervino Murge consolidata e pertanto, la visuale dal centro abitato è libera.** Si faccia riferimento, per un approfondimento, ai fotoinserimenti elaborati dalle visuali paesaggistiche principali (cfr. doc nr 12AP.Ater- Reportage Fotografico ante-post operam).

I punti di presa 18-19-20 dalla Città consolidata- Minervino Murge mostrano come l’impianto risulti poco visibile, data la distanza tra il punto di presa e l’impianto di circa 7 km. Dai punti di presa sopra citati, è evidente come, vista la notevole distanza e la morfologia del territorio, l’impianto si confonde con i colori del paesaggio esistente, risultando poco visibile all’occhio umano.

Infatti, l’impianto non comporta nessun impatto nello skyline del paesaggio. Per comodità si riporta il punto di presa 20, ove l’impianto risulta poco visibile vista la notevole distanza.

Come mostrato, si può considerare trascurabile/nullo il potenziale impatto visuale dovuto all’impianto in progetto. Nonostante la lieve variazione geo-morfologica del sito che permetterebbe di scorgere l’impianto, la lunga distanza e la presenza di vegetazione spontanea, che a macchie ripetute si frappone tra il punto di vista dell’osservatore e l’impianto funge da elemento disturbatore, occultando quasi totalmente l’impianto.


Si ribadisce, inoltre, che l'impianto, con la sua vocazione agricola, è caratterizzato da fasce interfilari di prato polifita permanente che concorreranno a diminuire il contrasto visivo tra l'impianto e l'ambiente circostante, soprattutto in riferimento alle distanze dai centri urbani principali. Si precisa infatti che il rapporto fra la superficie totale di ingombro dell'impianto e la superficie totale occupata dall'iniziativa è di circa 24%.

Si fa presente, inoltre, l'intervento si contestualizza in un territorio che risulta, pertanto, già modificato dall'azione dell'uomo e spesso non adeguatamente valorizzato o gestito.

**Nel cono visuale sono già presenti, in autorizzazione o autorizzati altre iniziative fotovoltaiche a terra ed impianti eolici sicuramente più impattanti sulla visuale.**

La visibilità dell'intervento dell'impianto a vocazione agrivoltaica nel contesto e dalle strade a valenza paesaggistica risulta mitigata grazie alle previste fasce vegetali perimetrali, pensate sulla base delle caratteristiche della vegetazione attualmente presente e proprie della macchia mediterranea spontanea, con spiccata tolleranza a periodi siccitosi.

Si fa presente che, a seguito di richiesta di integrazione formulata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Prot. 0000407 del 16/01/2023, è stata prevista una fascia arborea perimetrale (siepe mista a tripla fila sfasata- cfr. immagine sotto riportata) lungo il perimetro esterno dell'impianto per una profondità di circa 5 ml, descritta in modo specifico all'interno del documento 4UET\_Progetto miglioramento ambientale, che provvede ad aumentare il valore naturalistico e la resilienza dell'area.



In questa prospettiva, il parere del MiC risulta lacunoso per non aver preso adeguatamente in considerazione la **natura agro-voltaica** dell'impianto, in grado di coniugare la produzione di energia *green* con l'attività agricola.

Al riguardo, la giurisprudenza ha ormai chiarito l'illegittimità della “*applicazione meccanicistica di indirizzi e direttive, contemplate dal PPTR in relazione agli impianti fotovoltaici, anche agli impianti agrivoltaici, così elidendone le strutturali differenze di fondo*” (cfr., *ex plurimis*, **Cons. St., sent. n. 8261/2023**).

E infatti, la non assimilazione degli impianti di tipologia agrivoltaica a quelli fotovoltaici “classici” con moduli ubicati a terra è nota, nonché ormai confermata dalla giurisprudenza amministrativa, potendosi parlare ormai di una “*gemmazione di un istituto nuovo (l'agrivoltaico), dalla sua casa madre (il fotovoltaico)*” trattandosi, all'evidenza, non di “*rapporto di genus ad species, ma di fenomeni largamente diversi tra loro, nonostante la loro comune base di partenza (la produzione di energia elettrica da fonte pulita). E in quanto situazione non sovrapponibili, non possono essere assimilati quoad aeffectum*” (cfr., tra altre, TAR Lecce Sez. II Sentenza n. 1583/2022 e Consiglio di Stato Sez. IV Sentenza n. 8029/2023).

Venendo in rilievo un impianto agro-voltaico, i criteri e le direttive previste dal PPTR per il fotovoltaico non sono direttamente applicabili anche perché la normativa tecnica del PPTR, approvata quasi dieci anni orsono, nemmeno contempla la categoria progettuale “agri-voltaica”, ed è pertanto “*assolutamente datata [...] e del tutto anacronistica, in quanto superata dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali [...] che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento*” in senso favorevole alla realizzazione di nuovi impianti FER e, soprattutto, agri-voltaici (così, TAR Lecce, n. 1583/2022).

## **2. LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA**


*nel proprio parere di competenza sopra citato (prot. 1969-P del 20.02.2024 gli atti di questa SS PNRR con prot. 5931-A del 20.02.2024) ha individuato l'impatto sul patrimonio identitario e gli impatti cumulativi generati dall'impianto in oggetto.*

Il progetto non interferisce con le componenti Culturali e Insediative indicate nella nota. Tutti i buffer di rispetto sono stati esclusi delle aree utili su cui insiste il Progetto.

Come riportato nel Parere n. 196 del 31/08/2023 della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, al fine di valutare gli impatti cumulativi sul suolo e sottosuolo derivanti dal cumulo di impianti fotovoltaici presenti nelle vicinanze dell'impianto in progetto il Proponente ha determinato l'Indice di Pressione Cumulativa (IPC), che è risultato essere 1.29%, quindi molto inferiore al limite del 3%, come riportato dalla Determina Dirigenziale n. 162/2014.

*Intervisibilità. La ditta ha eseguito l'analisi secondo le fasce di visibilità all'interno dell'Area d'Indagine pari a 5 km. L'elaborato grafico mostra come le aree interessate dall'impianto siano estesamente visibili per il raggio di indagine in questione, interferendo direttamente con le visuali di lunga durata del paesaggio.*

A seguito di richiesta integrazioni del MIC\_SS-PNRR con nota prot. 0006632-P e dal MASE con nota prot. 0000407 del 16/01/2023 è stato prodotto un inquadramento grafico “4IC.a-Carta Intervisibilità cumulata % SDF+SDP su IGM” che si riporta in seguito:



Nella presente carta è rappresentata l'Intervisibilità potenziale cumulata ottenuta sommando l'Intervisibilità potenziale degli impianti FER allo Stato di Fatto con l'Intervisibilità potenziale dell'impianto di progetto, riportati all'effettiva area di analisi, ovvero al buffer di 5 km dall'impianto in progetto.

L'Intervisibilità indotta dagli impianti già presenti nell'area di analisi, interessa complessivamente il 41,00% (verde) della superficie di analisi; mentre l'Intervisibilità cumulata, ovvero quella indotta dagli impianti già presenti nell'area sommata a quella del nuovo progetto, interessa complessivamente il 54,74% (blu) della superficie in esame. Le zone, invece, interessate da nuova Intervisibilità indotta dal progetto si attestano su valori pari a 0,79% (giallo). Infine, le zone in cui non si ha nessuna Intervisibilità sono pari al 3,47% (bianco).

L'effetto indotto pertanto è da ritenersi pienamente compatibile. Quindi, concludendo, è possibile affermare che l'impianto in progetto, in termini di visibilità, non induce

un'alterazione dello stato preesistente del comprensorio in cui si inserisce. Da quanto sopra riportato, si evince in modo netto che nell'area di analisi dell'impianto, esiste già una correlazione visiva con gli impianti FER esistenti, pertanto la realizzazione del progetto in premessa, data la destinazione prettamente agricola delle due zone in cui si inserisce il futuro impianto, non può in alcun modo pregiudicare la visuale dai punti indicati.

Visti i risultati ottenuti dalle elaborazioni sopra descritte è possibile concludere che l'impianto in progetto **non compromette i valori di percezione del paesaggio.**

*Aspetti archeologici. Per quanto attiene gli aspetti archeologici, facendo seguito all'analisi della carta di rischio archeologico acquisita dalla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, la Scrivente rileva forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.*

*[...] Il Regio Tratturello n. 66 "Canosa-Monteserico-Palmira", sottoposto a vincolo con D.M. 22/12/1983, è interessato da un'interferenza diretta con il cavidotto di collegamento per un tratto di ca. 400 m in loc. Isca Ponterotto.*

*Giova qui rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.*

In via preliminare, occorre precisare che, per quanto di interesse, **il Regio Tratturo citato dal MiC ha ormai perso la consistenza di tratturo essendo trasformato nella Strada Provinciale n. 4, già asfaltata.**

È evidente che si tratta quindi di un'area già compromessa poiché la realizzazione della Strada Provinciale ha interessato l'antico percorso, determinandone la perdita di valore. Le trasformazioni (bitumazione) hanno contribuito a perdere i connotati originari di tratturo.

L'art 2 del D.M. 22/12/1983 definisce che "gli interventi che non comportino una permanente alterazione del suolo e del tracciato tratturale sono autorizzati dalla locale Soprintendenza archeologica a seguito di presentazione di istanza (...). Per le opere di interesse pubblico (...) la locale Soprintendenza può autorizzare attraversamenti del tracciato tratturale purché non compromettano la fisionomia generale del paesaggio tratturale; può inoltre autorizzare allineamenti al margine del tracciato tratturale limitatamente a palificazioni per condotte elettriche telefoniche e similari".

Si ribadisce, in ogni caso, che le aree tratturali risultano esterne al Progetto, non andando a interferire direttamente con il tratturo e con le possibili attività di recupero.




Figura 3 - Inquadramento dell'area di progetto in relazione ai tratturi

In conclusione, le opere interferenti con il *tratturo* (**oggi coincidente con SP4**) sono esclusivamente quelle relative al cavidotto, che essendo un'opera interrata, non ha alcun impatto sul paesaggio.

**Il passaggio del cavidotto avverrà esclusivamente lungo strade bitumate** e, dopo la posa dello stesso, verrà ripristinato lo stato attuale dei luoghi per non compromettere la fisionomia generale del paesaggio tratturale.

*Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno in ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area pur essendo i risultati almeno in parte condizionati dalle condizioni di visibilità dei suoli con tratti a visibilità scarsa o nulla.*

*In dettaglio, l'impianto fotovoltaico presenta una interferenza diretta in loc. Campanelli con l'unità topografica 1 (UT1) dove le attività di ricognizione svolte per questo impianto hanno individuato, nei pressi di una masseria dismessa, una piccola area di dispersione di materiale fittile e laterizi, che si sovrappone in piccola parte all'area dell'impianto».*

È bene precisare la Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) non è stata conclusa.

Infatti ad oggi, la Società attende da parte dell'Ente preposto, l'attivazione della VPIA e la richiesta di un Piano di Indagini da condividere con la SABAP locale. Solo dopo le risultanze delle attività eseguite in campo, potremmo davvero conoscere l'esito delle indagini di archeologia preventiva e delle aree eventualmente da escludere dal posizionamento dei pannelli.

**Il tracciato del cavidotto su strada percorre in ogni caso un'area già compromessa, in quanto già Strada Provinciale asfaltata.**

Come correttamente rilevato, i risultati delle indagini preliminari risultano in parte condizionati dalle condizioni di visibilità dei suoli con tratti a visibilità scarsa o nulla.

Per quanto riguarda i siti indicati come aree di dispersione di materiale fittile e laterizi, trattandosi di aree agricole, e quindi soggette a continue lavorazioni, potrebbero essere state più volte soggette a spostamenti, pertanto potrebbero non essere indicativi. Rispetto alla possibilità di danneggiamento irreversibile dei depositi archeologici con l'infissione dei pali di sostegno, si potrebbe ovviare facilmente attivando idonee indagini esplorative preliminari sul campo, per scongiurare ogni rischio.

Durante le attività di cantierizzazione verrà attivata la sorveglianza archeologica per tutta la durata delle operazioni di scavo.

Si ribadisce comunque in relazione al tratto di cavidotto interferente direttamente sul tratturo che, ai sensi dell'art 2 del DM del 23 dicembre 1983, la Soprintendenza "*può autorizzare attraversamenti del tracciato tratturale purché non compromettono la fisionomia generale del paesaggio tratturale*".

La Soprintendenza ABAP della Basilicata con nota prot. 5456 del 09.05.2024, ha proposto parere favorevole; tuttavia, per minimizzare il rischio archeologico, la proponente prevede di limitare l'utilizzo della tecnologia TOC ai soli attraversamenti di sottoservizi e del reticolo idrografico, oltre che proporre la sorveglianza archeologica durante tutta la fase delle operazioni di scavo.

**CONCLUSIONI IN ORDINE ALLE CRITICITÀ**

*Dalle valutazioni dell'impatto sul patrimonio identitario emerge che l'impianto agrivoltaico di progetto presenta molteplici elementi di contrasto, come sopra riportati e qui richiamati in estrema sintesi.*

*Innanzitutto va sottolineato che il progetto risulta essere NON in linea con le strategie di sviluppo indicate dal PPTR per gli impianti FV di medie-grandi dimensioni.*

*Di seguito, le ulteriori criticità sono date dai seguenti aspetti:*

- *Parco Naturale Regionale del fiume Ofanto (l'impianto, pur previsto fuori dal suo perimetro amministrativo è al limite della fascia di rispetto, costituendo un*

*elemento detrattore sul piano percettivo, in quanto caratterizzerebbe le visuali dal parco verso il paesaggio di cui è parte integrante);*

**Il Progetto, inteso come area recintata, risulta non solo esterno alla perimetrazione del Parco, ma risulta fuori anche dalla rispettiva fascia di rispetto di 100 m.**

A tal proposito, la Società ha proposto una mitigazione della vista dell'impianto con una fascia arborea di almeno 5 m, come descritto nei punti precedenti, fermo restando la disponibilità ad integrare con specie arboree ed arbustive più schermanti nei modi che verranno indicati.

- *Invaso del Locone (l'impianto rappresenta un elemento detrattore sul piano percettivo, in quanto inficerebbe il rapporto tra il lago e il paesaggio di cui è parte integrante);*

**Il Progetto, inteso come area recintata, risulta esterno al buffer di rispetto di 150 m dal Torrente Locone.**

La mitigazione perimetrale proposta, avente una fascia arborea di larghezza 5 metri circa, non solo non inficia la visuale dal parco, ma costituirà ulteriore riparo e alimentazione per la fauna selvatica.

- *Ponti (il cavidotto verrebbe installato all'esterno dei manufatti in pietra, all'interno di canaline a vista, che deturperebbero irrimediabilmente i prospetti, perfettamente visibili dalla campagna).*

La soluzione plausibile per l'attraversamento del cavidotto interrato, su aste idriche pubbliche ove sono già presenti manufatti utilizzati per passaggio di traffico veicolare o pedonale (quali ponti o tombini), è determinata dal posizionamento di una canaletta sul fianco della struttura esistente.

Ovviamente i manufatti esistenti non hanno una importanza culturale/archeologica tale da indurre taluni ad ammirarne il prospetto, addirittura recandosi a piedi, su terreni di proprietà privata. Inoltre considerato che la canaletta è ubicata sul lato del manufatto, è chiaro che non potrà essere visibile da parte di chi lo attraversa.

Inoltre, come da immagine che segue, si cercherà di utilizzare una colorazione della canaletta, parificata alla struttura, tale da mimetizzare il più possibile la visibilità.



- *Coni visuali (l'intervento proposto intercetta la fascia "C" del Cono visuale "Minervino Murge" come da elaborato relativo allegato alla Parte seconda delle Linee guida 4.4.1 del PPTR, ricadendo tra gli impianti NON AMMISSIBILI.)*
- *Il progetto risulta essere NON in linea con le strategie di sviluppo indicate dal PPTR per gli impianti FV di medie-grandi dimensioni.*
- *Un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare fotovoltaica e sistema di accumulo integrato, con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi, al netto dell'attività aggiuntiva agri-solare, stanti anche le rilevanti dimensioni dell'impianto, del tutto comparabili ad un tradizionale impianto fotovoltaico.*

Si ribadisce che il MiC non ha considerato che il Progetto ha natura agro-voltaica con conseguente illegittima applicazione meccanicistica di previsioni riguardanti gli impianti fotovoltaici classici., elidendone le strutturali differenze di fondo con gli impianti fotovoltaici.

L'area in questione non può essere qualificata come sito inidoneo ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia. Ciò in quanto all'allegato 2, contenente la classificazione delle diverse tipologie di impianti per fonte energetica rinnovabile, non è contemplato un piano di miglioramento e valorizzazione agricola, ma solo il fotovoltaico "con moduli ubicati al suolo"; inoltre nell'allegato 3 (contenente l'individuazione delle aree e siti non idonei alla localizzazione di determinate tipologie

di impianti) si precisa, che gli impianti non compatibili sono quelli che comportano, in fase di realizzazione, “espianto” di piante della specie sottoposta a riconoscimento di denominazione. Nel caso di specie non emerge che la realizzazione dell’impianto comporterebbe espianto di produzioni agro-alimentari di qualità.

Si richiama, al riguardo, la **sentenza n. 8260/2023 con cui il Consiglio di Stato ha chiaramente evidenziato le differenze tra i due tipi di progetti.**

A tal proposito, le autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità devono necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche dell’agrivoltaico finalizzate ad evitare – o comunque a ridurre fortemente – il consumo di suolo che limita l’utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica.

Da qui l’inopponibilità delle previsioni del PPTR al Progetto.

• *Gli aspetti archeologici non possono considerarsi trascurabili, in quanto, al di là degli altri aspetti sopra evidenziati, l’impianto insisterebbe la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, riconosciuta anche grazie alla candidatura transnazionale de “La Transumanza” all’UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell’Italia, capofila, insieme alla Grecia e all’Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all’iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità».*

La suddetta considerazione appare priva di pregio, dato che l’impianto non interferisce con la rete tratturale del Demanio Armentizio, anche perché ormai divenuto strada provinciale.

Si sottolinea, inoltre, che l’UNESCO tutela solo gli elementi immateriali della transumanza, come le tradizioni orali, conoscenze naturalistiche, pratiche artigiane, riti e feste senza riferimento alcuno agli elementi fisici della transumanza, tratturi inclusi.

3. *CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP della Basilicata, nel proprio parere endoprocedimentale (nota prot. 5456 del 09.05.2024, agli atti di questo Ufficio con prot. 13704 del 09.05.2024), per quanto riguarda la situazione vincolistica dell’area di interesse ha rappresentato quanto segue.*

#### **SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO:**

##### *Beni paesaggistici*

- *D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett b) “i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”:*
  - *Invaso di Toppo di Francia (o del Lampeggiano) – BP124b\_019;*



Come è evidente dall'inquadramento sotto, l'Invaso di Toppo di Francia (o del Lampeggiano), (evidenziato in rosso), non è assolutamente interferente con l'impianto (dista oltre 11 Km.)



- *D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna":*
  - *Vallone Esca e S. Nicola inf. nr. 580;*


Come è evidente dall'inquadramento sotto, il Vallone Esca e San Nicola (evidenziato in rosso), non è assolutamente interferente con l'impianto (dista oltre 5 Km.)






- *Vallone Cormita inf. nr. 581;*

Come è evidente dall'inquadramento sotto, il Vallone Cormita (evidenziato in rosso), non è assolutamente interferente con l'impianto (dista oltre 7,5 Km.)



- *Vallone Occhiatello dei Briganti e della Castagna inf. nr. 580;*

Come è evidente dall'inquadramento sotto, il cavidotto interrato non interferisce con il Vallone Occhiatello dei Briganti e della Castagna (evidenziato in rosso), ma lo attraversa in modalità sopraelevata attraverso il ponte esistente.




Tale interferenza sarà superata con il posizionamento di una canaletta su un lato del manufatto esistente, come è riportato nell'immagine seguente. La scelta cromatica della canaletta sarà quanto più simile con quella del manufatto, mascherandone la presenza.



- *D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g) “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”:*
  - *Querceti mesofili e meso-termofili;*



Come è evidente dall'inquadramento sotto, i Querceti mesofili e meso-termofili (evidenziati in rosso), non sono assolutamente interferenti con l'impianto (dista oltre 5 Km. dall'area più vicina).




○ *Formazioni arbustive termomediterranee;*

Come è evidente dall'inquadramento sotto, le Formazioni arbustive termomediterranee (evidenziate in rosso), non sono assolutamente interferenti con l'impianto (distanano oltre 7,3 Km. dall'area più vicina).



- *Formazioni Igrofile.*

Come è evidente dall'inquadramento sotto, le Formazioni Igrofile (evidenziate in rosso), non sono assolutamente interferenti con l'impianto (distanano oltre 4,6 Km. dall'area più vicina).



- *D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett h) “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”:*
  - *La Società proponente non ha trasmesso il certificato di attestazione di usi civici.*


L'area di Progetto non risulta gravata da usi civici, come da attestazione usi civici prot. n. r\_puglia/AOO\_079-10/01/2022/215 rilasciata in data 10/01/2022.

Inoltre, si fa presente che l'area di Progetto, relativamente alla parte della connessione, è estranea al demanio civico comunale, come da attestazione usi civici prot. n. 192179/14BB rilasciata in data 02/12/2021.

La predetta attestazione di usi civici è stata trasmessa in data 17/05/2023 in risposta alle richieste di integrazioni ricevute con nota MASE prot. 0000407 del 16/01/2023, nota MIC\_SS- PNR prot.0006632-P del 07/12/2022 e nota Regione Basilicata-Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio prot. 0001504 del 17/01/2023.

- *D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) “le zone di interesse archeologico”*
  - *Regio Tratturello Venosa - Ofanto nr. 023 - PZ;*
  - *Regio Tratturo Melfi - Castellaneta nr. 018/019/022 – PZ, a circa 2 Km a sud dalla SSE.*

Come è evidente dall'inquadramento sotto, i due Tratturi citati, non sono assolutamente interferenti con il progetto in oggetto.



- *Segnalazione di eventuali nuove proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, regionali o ministeriali, in itinere, già pubblicate all'Albo Pretorio comunale, per le quali, quindi, vige il regime di cui all'art.146, comma 1) del Codice:*
- *D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m) "zone di interesse archeologico di nuova istituzione":*
  - *Ager Venusinus, a circa 2,5 Km verso sud dall'area di ubicazione della SSE di utenza.*

#### *Beni archeologici*

- *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:*
  - *Regio Tratturello Venosa-Ofanto nr. 023 - PZ;*
  - *Tratturo Melfi-Castellaneta nr. 018/019/022 – PZ, a circa 2 Km a sud dalla SSE.*

In conclusione, nessun componente dell'impianto interferisce direttamente con aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n.42/04, come già evidenziato all'interno del doc. n. 1SFA -Studio di impatto Ambientale al paragrafo 3.4.1.4.

In merito all'*Ager Venusinus*, si ricorda che, sebbene la vicinanza (2.5 km) alla SSE di utenza, esso rappresenta ancora una proposta di vincolo, e quindi risulta ancora privo di effetti, ad ogni modo è molto distante dal Progetto in oggetto.

In relazione al Regio Tratturello Canosa-Monteserico-Palmira, si ribadisce che è oggi è trasformato nella S.P. n. 4; il cavidotto è realizzato nella sede stradale esistente e gli attraversamenti verranno eseguiti con l'impiego della tecnica della Trivellazione teleguidata.

*CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP della Basilicata con nota prot. 5456 del 09.05.2024, agli atti di questa Soprintendenza Speciale acquisita con prot.13704 del 09.05.2024, considerando gli impatti generati dall'impianto nel proprio territorio di competenza (comuni di Minervino e Montemilone interessati dalle opere di connessione e dalla stazione di utenza), ha **proposto parere favorevole**,*

4. *CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti archeologici, il Servizio II della DG ABAP nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato, si è espresso come segue:*

*si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'All. I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.*

*Il progetto in argomento resta, quindi, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8».*

Si faccia riferimento a quanto argomentato ai punti precedenti.

5. *CONSIDERATO che, alla luce delle interferenze dirette rilevate con beni tutelati ai sensi della parte II e III del D.Lgs 42/2004, le aree interessate dall'intervento in oggetto non rientrano nelle "AREE IDONEE" per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili così come meglio specificato del sopracitato Decreto.*

*Il Regio Tratturello n. 66 "Canosa-Monteserico-Palmira", sottoposto a vincolo con D.M. 22/12/1983, è interessato infatti da un'interferenza diretta con il cavidotto di collegamento per un tratto di ca. 400 m in loc. Isca Ponterotto.*

L'intero Progetto può ritenersi in area idonea visto quanto già detto in relazione al "tratturo" in esame.



\*

Alla luce di quanto sopra, la Società ritiene che non sussistano ragioni ostative al rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale, manifestando l'eventuale disponibilità, previa conferma di codesto Ministero, ad apportare miglioramenti progettuali. Ciò consentirebbe, infatti, di affermare senza contestazioni di sorta l'idoneità dell'intera area di Progetto, con conseguente possibilità per il MASE di rilasciare la VIA indipendentemente dal concerto del MiC ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 del TUA con l'art. 22 del d.lgs. n. 199/2021.

Per la Società

---